

La riforma in vigore da aprile introduce nuove forme premiali per i contribuenti "affidabili"

Le accise al banco di prova 231

Monitoraggio del rischio di reato come previsto dal decreto

DI ANTONELLA ALFONSI*

Riforma accise, operatori attesi al monitoraggio del rischio di reato come previsto dal decreto 231. Il decreto legislativo n. 43/2025, entrato in vigore il 5 aprile 2025, avente ad oggetto la "Revisione delle disposizioni in materia di accise" in attuazione della Delega fiscale, razionalizza la disciplina, semplificando gli adempimenti a carico degli operatori ed introducendo nuove forme premiali in favore dei contribuenti "affidabili".

La normativa definisce la figura del Soggetto obbligato accreditato (Soac), ossia il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, avente sede nel territorio nazionale che, sulla base di una valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), dimostri un elevato livello di affidabilità fiscale da cui possa derivare il riconoscimento di specifici benefici.

L'istanza per l'attribuzione

della qualifica è presentata all'Adm che verifica il possesso dei requisiti di ammissione richiesti in relazione all'operatività da almeno cinque anni dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione; assenza di azione penale e/o la richiesta di sentenza anche non definitiva; assenza di attivazione di strumenti di crisi; assenza di provvedimenti sanzionatori ex dlgs 231/2001. L'Adm valuta la professionalità con riguardo ai parametri di competenza tecnica e di qualità delle esperienze pregresse; l'organizzazione aziendale con riguardo alle dimensioni strutturali ed al volume di affari e ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa; la solvibilità finanziaria; la filiera di approvvigionamento; l'adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal dlgs 231/2001.

A seconda del grado di affidabilità della qualifica di Soac riconosciuta, l'ente potrà avvalersi:

- dell'esonero dagli obblighi di prestare cauzione previsti per l'esercizio dei depositi fiscali;

- delle semplificazioni e facilitazioni nell'ambito di adempimenti contabili e amministrativi.

I soggetti operanti nei settori di riferimento (prodotti energetici inclusi carbone, lignite e coke; bevande alcoliche e alcol; tabacchi; gas naturale ed energia elettrica), che siano interessati ad acquisire la qualifica di Soac dovranno verificare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dall'art. 25-sexiesdecies del dlgs 231/2001 in materia di accise.

Gli enti dovranno, innanzitutto, procedere con la predisposizione/aggiornamento della mappatura delle attività a rischio reato mediante un'attenta analisi finalizzata

all'identificazione delle attività sensibili a rischio di commissione dei Reati in materia di accise, tramite:

- incontri dedicati con le funzioni aziendali coinvolte nelle attività sensibili (amministrazione e controllo, fiscale, finance, logistica, acquisti);
- raccolta delle informazioni tramite l'utilizzo di una check-list;

- analisi dei presidi di controllo esistenti (policy e procedure aziendali) in ambito doganale, fiscale, nonché di gestione degli acquisti, finalizzati alla prevenzione dei Reati in materia di accise e all'ottenimento della qualifica di Soac.

A seguito dell'analisi svolta, nella parte generale del modello organizzativo dovranno essere inseriti/aggiornati i presidi di controllo interno idonei a prevenire i reati in materia di accise, con particolare riferimento a policy o procedure aziendali, certificazioni o qualifiche che consentano un adeguato grado di trasparenza e tracciabilità delle

operazioni svolte.

Nella parte speciale del modello organizzativo, con riferimento al protocollo di gestione degli adempimenti doganali, dovranno essere inclusi/aggiornati i principi comportamentali e di controllo relativi alla prevenzione dei reati in materia di accise.

Inoltre, in considerazione del riconoscimento della qualifica di Soac, bisognerà fare attenzione a ulteriori protocolli quali: gestione dei rapporti con i rappresentanti della pubblica amministrazione, rafforzamento ai presidi relativi ai rapporti con l'Agenzia delle dogane in considerazione dell'interazione relativa alla richiesta e rilascio della qualifica di Soac; gestione della fiscalità; gestione della contabilità e formazione del bilancio; gestione dell'acquisto di servizi, la cui regolarità è il presupposto per l'ottenimento ed il mantenimento della qualifica di Soac.

*socio fondatore
AODV231

—© Riproduzione riservata—

Professionisti e fisco, la morte può attendere

DI ANDREA BONGI

Un libero professionista non può morire, almeno per il fisco. O meglio, può morire solo dopo aver fatturato tutte le prestazioni eseguite, anche quelle non ancora riscosse o che, forse, non verranno mai riscosse. Detta così sembra un'assurdità se non fosse che tali considerazioni sono state messe, nero su bianco, nella risposta n. 118 del 22 aprile 2025 dell'Agenzia delle entrate che ha, di fatto, sancito la resurrezione fiscale della partita iva di un professionista passato a miglior vita da oltre un decennio. In tale interpellato si legge infatti, testualmente che: "il professionista che non svolge più l'attività professionale non può estinguere la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei propri clienti". Poco importa se la cessazione dell'attività professionale è conseguente non ad una scelta volontaria del contribuente, bensì alla sua morte. Ovviamente tale parere formulato dall'Agenzia delle entrate non manca di riferimenti normativi, precedenti di prassi amministrativa e perfino richiami della giurisprudenza della suprema corte. In punta di puro diritto tributario vigente, dunque, niente da eccepire: al punto di vista sostanziale sembra però francamente impossibile affermare che, anche se deceduto, il contribuente, attraverso i suoi eredi legittimi, debba continuare a farsi carico degli obblighi fiscali connessi alla fatturazione, magari anche a distanza di anni, dal decesso. Nel caso prospettato infatti il libero professionista era deceduto nel 2011 senza emettere fattura nei confronti di una società cliente che non aveva pagato le prestazioni svolte, essendo fallita. Nel dicembre 2024, ben 13 anni dopo il decesso, il curatore fallimentare scriveva agli eredi comunicando che le prestazioni sarebbero state oggetto di piano di riparto al netto dell'iva che la curatela avrebbe poi provveduto a riversare tramite la procedura dell'auto-fattura. In sostanza l'erario avrebbe

comunque riscosso l'iva senza creare disagi agli eredi. Pareva una soluzione semplice in grado di contemperare sia gli interessi erariali che quelli degli eredi. Invece no. Questa soluzione non è risultata tecnicamente possibile per l'Agenzia delle entrate che, anche a seguito della riformulazione dell'articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997 (ad opera del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87), ha risolto la questione intimando agli eredi di "riaprire" la posizione iva del professionista deceduto ormai da oltre un decennio, e di porre in essere i successivi adempimenti (emissione fattura elettronica, liquidazione e versamento dell'iva, invio della liquidazione periodica, predisposizione della dichiarazione iva annuale, etc. etc.). In assenza di tali formalità, si legge sempre testualmente nella risposta di interpellato in commento, il curatore fallimentare dovrà: "...comunicare l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dal momento in cui avrebbe dovuto essere emessa la fattura regolare". Comunicazione che consentirà al fisco di sanzionare gli eredi per l'omissione suddetta. Dunque, la risposta al caso in esame è la seguente: "il compenso andrà corrisposto all'istante (erede/i) al lordo dell'imposta e sarà onere del medesimo chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius al fine di assolvere gli obblighi fiscali connessi al pagamento. Solo laddove l'istante rimanga inerte, la controparte dovrà effettuare la comunicazione di rito disposta dall'articolo 6 comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997, al fine di non incorrere nella sanzione ivi prevista. Va da sé che, in tale evenienza, l'Amministrazione finanziaria ha il potere di agire nei confronti dell'erede per recuperare l'imposta dovuta, le sanzioni e gli inte essi". Liberi professionisti avvisati. Prima di morire occorre sistemare tutte le formalità - di questo si tratta infatti - con il fisco per non far sì che gli eredi, anche dopo più di un decennio, debbano riaprire la vostra partita iva in una sorta di "resurrezione fiscale".

—© Riproduzione riservata—

BREVI

Dall'Oice il Report sui bandi PNRR di progettazione e altri servizi tecnici relativi al 1° trimestre 2025. Affidamenti PNRR per servizi tecnici e appalti integrati a -36,0% in valore sul quarto trimestre 2024: 135 gare per 29,2 mln di servizi. Le gare virano sulla fase esecutiva: la direzione lavori riguarda il 65,7% del valore totale dei bandi (erano il 35,2% nel trimestre precedente) mentre i collaudi valgono il 4,0% del totale (erano lo 0,3% nel trimestre ottobre-dicembre 2024). I comuni sono stati i più attivi nel trimestre gennaio-marzo 2025 per valore dei bandi emessi: 20,7 mln, il 70,9% del totale. Nel settore ferroviario sono convogliate più risorse: 15,3 mln, il 52,4% dell'importo totale dei bandi del primo trimestre 2025. Per Giorgio Lupoi, presidente Oice, "Aumentano collaudi e direzione lavori ma alcuni importanti bandi di DL travisano lo spirito del codice appalti".

Nella seduta di ieri alla Camera si è svolta la discussione di una serie di disegni di legge di ratifica, tra cui Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la

Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (C. 2307).

In occasione della Giornata Europea della Vita Indipendente, la Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS - Ente Filantropico lancia la campagna #unaiutoprezioso, invitando a devolvere il 5x1000 alla Fondazione e migliorare così la vita di chi non vede e non sente. Per l'occasione, la Fondazione diffonde i risultati di un'indagine inedita dal titolo "Agevolazioni fiscali e solidarietà", realizzata in collaborazione con l'editore Citynews e l'Ente di ricerca 2BRResearch, su un campione di oltre 2.000 italiani. Il 76% dei rispondenti dichiara che sa di poter destinare gratuitamente una parte delle tasse a cause di proprio interesse; nonostante ciò, solo il 45% del campione ha dichiarato di destinare regolarmente parte delle proprie imposte ad un Ente di proprio interesse tramite il 5x1000 (dato che sale tra gli over 65 anni e al nord Italia). Quindi, resta una parte importante di popolazione che, pur conoscendo lo strumento del 5x1000, non lo utilizza regolarmente e dichiara di volere maggiori informazioni sull'Ente destinatario dei fondi.

—© Riproduzione riservata—